

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLA CONDIZIONALITA' IN
BASILICATA PER L'ANNO 2014**

ALLEGATO - B

recante

**ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL
MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI
AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA) DI CUI ALL'ARTICOLO 6 E A
NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73//2009**

G

CAMPO DI CONDIZIONALITA': BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla successiva lettera a): Seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii.);
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii.);
- .

Descrizione dello standard e degli adempimenti

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli adempimenti di seguito elencati.

- a) La realizzazione di **solchi acquai temporanei**, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare **livellamenti** non autorizzati.
- c) La manutenzione della **rete idraulica aziendale** e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto standard la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii. a livello regionale lo standard prevede i seguenti impegni :

- In relazione all'impegno a), è previsto, su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono

finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

- In relazione all'impegno b), è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- In relazione all'impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale, e della baulatura.

Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a) sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei.

In tali casi, è necessario attuare l'impegno alternativo previsto (fasce inerbite) finalizzato a proteggere il suolo dall'erosione.

In relazione all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla successiva lettera a): Superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii.;
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009, come modificato dal D.M. n.10346 del 13 maggio 2011, con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'art. 3 comma 6 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii.

Descrizione della standard e degli adempimenti

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevedendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produttivi, e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;

- b. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
- assicurare una copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio
 - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura, in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali ecc.).

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii., a livello regionale lo standard prevede i seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativi che non sono più utilizzate ai fini di produzione, e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata tutto l'anno;

Il pedoclima della Regione è caratterizzato da una significativa estensione delle aree "aride" o "semiaride" (piovosità media annua del periodo 1991/2000 = 793 mm contro gli 896 della media nazionale); il regime pluviometrico non appare influenzato tanto dalla variazione altimetrica quanto dall'esposizione dei versanti e dalla localizzazione geografica dei bacini. Il regime di umidità dei suoli, rilevato con il metodo Billaux 1978 è prevalentemente *xerico*; il regime di temperatura dei suoli è classificato come *termico*, e *mesico* sui rilievi oltre 600 metri.

Inoltre, la prevalenza di matrice calcareo argillosa dei suoli regionali ha reso consueto, negli avvicendamenti colturali erbacei, il ricorso al maggese (pratica di aridocoltura) con finalità prevalenti di ripristino della fertilità.

Stante le condizioni di siccità primaverile estiva e la particolare struttura dei terreni, diviene opportuno effettuare lavorazioni primaverili sul maggese, al fine di conservare la riserva idrica (riduzione della competizione ad opera della flora spontanea, interruzione della risalita capillare) e predisporre la struttura del terreno alla successiva coltivazione, evitando l'eccessiva diffusione delle specie spontanee anche a fini di riduzione delle possibilità di innesco di incendi estivi. Pertanto, le aziende agricole ricadenti nel territorio della Basilicata possono avvalersi anche della deroga di cui al punto 6 per l'attuazione della pratica del maggese.

- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, occorre assicurare una copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 dicembre e il 15 marzo o, in alternativa adottare tecniche per la protezione del suolo (tecnica di non lavorazione, ripuntatura, di scissura in luogo dell'aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide.
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;

4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.
6. A partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenta una tecnica di aridocoltura giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b), sono ammesse le seguenti deroghe:

- Per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o reimpianto di vigneti ai sensi del Reg. (CE) 1234/07, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii.

Descrizione dello standard e degli adempimenti

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 1 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii., a livello regionale lo standard prevede il divieto di eliminazione dei terrazzamenti.

Deroghe

In riferimento all'impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili.

OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

Standard 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui culturali

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alle lettere a) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii.

Descrizione dello standard e degli adempimenti:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'art.22, comma 1, del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009e ss. mm. ii., a livello regionale lo standard prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alla deroga , è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio , letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

Nel territorio della Regione Basilicata la bruciatura delle stoppie, deve seguire le modalità, gli obblighi e le prescrizioni previsti da Legge Regionale n.22 del 21/06/2002 di modifica ed integrazione della L.R. 28/97, e da L.R. n. 13 del 22/02/2005 art. 9.

Il titolare che effettui la bruciatura delle stoppie, è tenuto ad effettuare gli interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo (sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica).

Tale deroga è, comunque, sempre esclusa nelle aree vulnerabili ai nitrati delimitate con D.G.R. n.508/02 nonché, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di Gestione, all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria, delle Zone speciali di conservazione e delle Zone di Protezione Speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

Sono ammessi altresì interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente e per le superfici investite a riso, senza obbligo di effettuare gli interventi alternativi di ripristino della sostanza organica.

Standard 2.2: Avvicendamento delle colture

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009e ss. mm. ii.

Descrizione dello standard e degli adempimenti

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'art.22 , comma 1, del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii., a livello regionale lo standard prevede la durata massima delle monosuccessioni pari a cinque anni.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa nei seguenti casi:

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga" o, in alternativa , mediante l'adozione di tecniche agronomiche e colturali atte ad assicurare il mantenimento della sostanza organica nel terreno ove le Amministrazioni Regionali siano dotate di sistemi di tracciabilità dell'uso agronomico dei fertilizzanti azotati organici.

Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;

3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii.

Descrizione dello standard e degli adempimenti

Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno .

E' quindi prevista :

- a) l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo .

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'art. 22, comma 1, del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii., a livello regionale lo standard prescrive l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità

appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo .

Sono fatte salve le disposizioni di cui alla Direttiva 2009/147/CE e 92/43/CEE.

OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii.

Descrizione dello standard e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- a. divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;
- b. divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione;
- c. esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'art. 22, comma 1, del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii., a livello regionale lo standard prescrive gli impegni di cui ai precedenti punti a), b) e c).

Deroghe

In ordine al precedente impegno a) e all'impegno c) sono ammesse deroghe nel caso in cui il Regolamento (CE) n 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Ambito di applicazione: Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'Art. 3 comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii., ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) art. 3 comma 6 del D.M. n.30125 del 22 dicembre e ss. mm. ii. e dei vigneti (superfici di cui alla lettera e) art. 3 comma 6 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii., nonché, del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) art. 3 comma 6 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii.

Descrizione dello standard e degli adempimenti

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'art. 22, comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii., a livello regionale lo standard prevede il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.
- Per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 28 luglio di ogni anno (almeno 150 giorni consecutivi).
- Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 13 luglio di ogni anno (almeno 120 giorni consecutivi).
- E' fatto comunque obbligo di eseguire sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.

2. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'Autorità di gestione dell'area.

Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

Ambito di applicazione: Oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii. e Vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 5 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii.

Descrizione dello standard e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato

sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 , comma 1 del Decreto n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii., a livello regionale lo standard prevede i seguenti impegni:

- a) per gli oliveti : potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante, nonché la spollonatura degli olivi;
- b) per i vigneti: esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno; eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante, almeno una volta ogni tre anni.

Deroghe

Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:

1. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno;
2. per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii.

Descrizione dello standard e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresi la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 , comma 1 , del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii., a livello regionale lo standard prevede i seguenti impegni:

- Rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22/01/2004, n.42 recante il codice dei Beni culturali e del Paesaggio;
- divieto di eliminazione dei muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, o in filari.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale .

Deroghe

Sono ammesse in presenza di:

- motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti
- formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità
- interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboree/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze
- eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione dei soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii.

Descrizione dello standard e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 e s.m.i..

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 , comma 1, del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii. , è stabilito, ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 07/08/2002, il divieto di estirpazione delle piante di olivo.

Deroghe

La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 28 del 07/08/2002.

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Ambito di applicazione: Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, e ss. mm. ii.

Descrizione dello standard e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii., a livello regionale la presente norma prevede:

- Il carico massimo di bestiame al pascolo non può essere superiore a 4 UBA/ha anno

- Il carico minimo di bestiame al pascolo non può essere inferiore a 0,2 UBA/ha anno.

Deroghe

Le deroghe al presente standard sono ammesse nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09.

NORMA 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche.

Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii.

Descrizione dello standard e degli adempimenti

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 , comma 1, del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii., a livello regionale la presente norma prevede il rispetto della D.G.R. n°1984/2006 che ha approvato il Regolamento per la disciplina della procedura di rilascio delle concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento delle acque pubbliche regionali, in particolare:

- **Relativamente all'uso irriguo delle acque superficiali le imprese agricole possono:**
 - Essere consorziate in consorzi irrigui (titolari di concessione di acque pubbliche) attraverso la stipula di un disciplinare da rispettare e pagando un canone;
 - avere/ richiedere concessioni alla Regione per le grandi e per le piccole derivazioni (la concessione è subordinata all'acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino territorialmente competente in ordine alla compatibilità del prelievo);
 - avere/richiedere licenza annuale di attingimento temporaneo alla Regione (il limite massimo di portata concessa è 100 l/s).
- **Relativamente all'uso irriguo delle acque sotterranee le imprese agricole possono:**
 - Avere/richiedere concessioni di derivazione alla Regione per le grandi derivazioni e per le piccole derivazioni (la concessione è subordinata all'acquisizione da parte della Regione del parere dell'Autorità di Bacino territorialmente competente in ordine alla compatibilità del prelievo);

- avere/richiedere autorizzazione alla Regione (Determinazione Dirigenziale) per un uso domestico di acque sotterranee esclusivamente per l'utilizzazione di acque destinate all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro.

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
--

Ambito di applicazione: Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss. mm. ii .

Normativa di riferimento:

- Decreto 7 aprile 2006;
- D.lgs 152/2006 e s.m.i.
- D.M. 16/06/2008, n. 131
- Decreto 17 luglio 2009
- DM 8/11/2010 , n.160

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, il presente standard prevede :

- Il rispetto di determinate condizioni per l'esecuzione degli interventi di fertilizzazione organica e inorganica sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- La costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri , che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti , adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti , fiumi o canali . Tale fascia è definita "fascia inerbita" .

Pertanto il presente standard stabilisce i seguenti impegni :

a) Divieto di fertilizzazioni


E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua . L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, e dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dagli articoli 22 e 23 del DM 7 aprile 2006 recepito con Delibera di Consiglio Regionale n.119 del 6 giugno 2006 (BUR n.34 del 1/7/2006).Tale divieto vige sia per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) sia per le zone ordinarie o non vulnerabili ai nitrati . La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione , nonostante costituisca violazione anche dell'atto A4 e , in caso di adesione ai contratti agroambientali per i pagamenti di cui all'art 36 , lettera a), punto iv) , del Requisito Minimo dei Fertilizzanti . Le deiezioni animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

l'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto.

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel D.M. 131/2008 e nel DM 8/11/2010, n. 260. Più precisamente, i corpi idrici a cui si applica l'impegno b) sono quelli evidenziati e trasmessi al WISE, Water Information System of Europe (<http://water.europa.eu/>) ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (*Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque*).

L'ampiezza della fascia viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini del presente standard, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente. Sono escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia inerbita.

Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22, comma 1, del D.M. n.30125 del 22 dicembre 2009, come modificato dal D.M. n.15414 del 12 dicembre 2013, a livello regionale si applica lo standard e gli impegni sopra descritti.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare.
- c) oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del presente decreto,
- d) pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del presente decreto

Standard 5.3: Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento : divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità , per quanto riguarda l'attività agricola.

Recepimento nazionale

- **Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Recepimento regionale

- **D.G.R. n. 2240 del 2.12.2003** di approvazione del "Progetto della rete di controllo delle acque sotterranee a rischio di inquinamento da fonti agricole".
- **D.G.R. n. 669 del 23.03.2004** di approvazione della "Definizione dello stato conoscitivo dei corpi idrici per la redazione del Piano regionale di tutela delle acque"
- **D.G.R. n. 3164 del 30.12.2004** di ampliamento della rete di monitoraggio dello stato dei corpi idrici sotterranei a rischio di inquinamento da fonti agricole.
- **D.G.R. n. 1446 del 22/10/2007** di approvazione del " Progetto della rete di controllo delle acque sotterranee a rischio di inquinamento da fonti agricole"

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola

Si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di cui agli articoli 103 e 104 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. :

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende :

A 2.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo ;

- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:

A 2.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;

A 2.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche e le acque reflue a queste assimilate (art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

a) dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;

b) dedite ad allevamento di bestiame;

c) dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).